



Consorzio per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani Bacino Padova2

TIA: la tariffa di igiene ambientale

dott. Pietro Baroni
Ente di Bacino Padova 2

AREA INDUSTRIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Gestione dei rifiuti e tariffe nelle aree produttive
15 ottobre 2010



La voce autorevole su cui poter cliccare

www.novambiente.it

IL BACINO PADOVA 2

Comuni appartenenti al Bacino:

ABANO TERME, ALBIGNASEGO, CADONEGHE, CAMPODORO, CASALSERUGO, CERVARESE S. CROCE, LIMENA, MESTRINO, MONTEGROTTO TERME, NOVENTA PADOVANA, PADOVA, PONTE SAN NICOLÒ, RUBANO, SACCOLONGO, SAONARA, SELVAZZANO, TEOLO, TORREGLIA, VEGGIANO, VILLAFRANCA PADOVANA.

Abitanti al 31 dicembre 2009: 420.196

Vivono e operano nel Bacino circa il **40% degli abitanti** della provincia ed **oltre il 50% delle attività produttive**. Nel territorio vi sono otto grandi aree industriali-artigianali, nonché tutte le attività commerciali e terziarie di interesse provinciale e regionale.



LE ATTIVITA' DEL BACINO PADOVA 2


Il ruolo istituzionale degli Enti di Bacino (*Piano Reg. smaltimento RSU 1988*)

- Negoziazione della tariffa di smaltimento dei RU nell'interesse degli EE.LL. (tariffa ponderata per i due impianti, che include stazione di trasferimento, trasporti, contributi ambientali ed ecotassa)
- Vigilanza sull'impiantistica di Bacino (rispetto della normativa ambientale, rispetto della normativa tecnica, aspetti tariffari, ammortamenti e project financing)
- Analisi dei progetti per nuovi impianti, esame di merito, consenso dei soci
- Relazione con la programmazione sovraordinata (RSU Provincia e Regione)
- Promozione raccolte differenziate
- Accordi di programma sugli speciali

Le attività a supporto dei Comuni

- Raccolta dati, comunicazione e informazione
- Supporto *day by day* ai tecnici comunali applicazione normative
- Elaborazione e controllo di Piani Finanziari, delle tariffe TIA, dei regolamenti
- Progettazione sistemi di raccolta dei rifiuti urbani
- Controllo e valutazione del Contratto di servizio, del Piano finanziario e della qualità dei servizi di igiene urbana per la città capoluogo


LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E L'ASSIMILAZIONE



LA VECCHIA TASSA 'TARSU' (d.lgs. n.507/1993)

- tassazione di tipo patrimoniale (Euro/mq)
- copertura di almeno il 50% dei costi del servizio
- integrazione finanziamento con altre risorse del Comune
- gestione della Tarsu del Comune

LA VECCHIA TASSA 'TARSU' (d.lgs. n.507/1993)




LA TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI - TIA (*d.lgs. n.22/1997 e d.p.r. n.158/1999*)

Gli obiettivi del legislatore:

- applicazione del principio “**chi inquina paga**”
- **copertura integrale dei costi** del servizio
- finanziamento degli **investimenti** necessari
- **trasparenza** dei costi
- perseguimento dell'efficienza allocativa, introducendo un tetto alle tariffe e un incentivo all'efficienza delle imprese
- gestione della Tariffa direttamente dell'azienda

LA TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI - TIA (d.lgs. n.22/1997 e d.p.r. n.158/1999)



CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 238/2009

Ha nettamente affermato la **natura tributaria della Tia** prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, poiché, indipendentemente dal suo *nomen juris*, ne presenta tutte le caratteristiche:

- a) la **doverosità** del prelievo;
- b) la **mancaanza di un rapporto sinallagmatico** tra le parti;
- c) il **collegamento del prelievo alla spesa pubblica** in relazione a un presupposto economicamente rilevante.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 238/2009

La Consulta, in particolare, ha evidenziato che sia per la Tarsu sia per la Tia:

- il fatto generatore dell'obbligo del pagamento rimane sempre legato all'utilizzo di superfici **potenzialmente idonee a produrre rifiuti** e alla potenziale fruibilità del servizio, **non all'effettiva fruizione**;
- i criteri di commisurazioni sono analoghi, legati a medie di potenziale produzione dei rifiuti rapportate alle superfici imponibili;

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 238/2009

- entrambi i prelievi hanno la **medesima struttura autoritativa** e non sinallagmatica, che emerge considerando che:
 - a) il servizio di gestione dei rifiuti è obbligatoriamente istituito dai Comuni, in regime di **privativa** e con disciplina regolamentare unilaterale;
 - b) i privati non possono sottrarsi a tale obbligo;
 - c) la legge non da alcun rilievo alla volontà delle parti nel rapporto gestore/utente;

CORTE COSTITUZIONALE


Sentenza n. 238/2009

- entrambi i prelievi devono coprire anche il costo dei servizi di **spazzamento** e pulizia della strade e aree pubbliche e quindi *«coprire anche pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente»*.

LA NATURA TRIBUTARIA DELLA TIA

Conseguenze

- il soggetto attivo del prelievo torna a essere il **Comune**, anche se ne ha affidato a terzi l'accertamento e la riscossione (il gestore del servizio rifiuti), e quindi il Comune dovrà reintrodurre nel proprio bilancio le entrate Tia e i costi del servizio;
- sulle bollette non può essere caricata l'IVA.



Il gestore del servizio fattura al Comune con IVA e le bollette vengono calcolate sui costi IVA inclusa.

IL TESTO UNICO AMBIENTALE – d.lgs. 152/2006

Articolo 238 - Tariffa

1. **Chiunque possenga o detenga** a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, **che producano rifiuti urbani**, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il **corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento** dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.



La nuova Tariffa non è ancora entrata in vigore, non essendo stato emanato lo specifico regolamento.

IL TESTO UNICO AMBIENTALE

Articolo 238 - Tariffa

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è **commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che **tengano anche conto di indici reddituali** articolati per fasce di utenza e territoriali.



Molti elementi della nuova Tariffa ne configurano una natura ancora tributaria.

LA FORMULA TARIFFARIA (*d.p.r. n. 158/1999*)

$$T_n = (CG + CC)_{n-1} \times (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

CG = costi di gestione

CC = costi comuni

IP = inflazione programmata

X = recupero di produttività

CK = costi di capitale

Formula ad oggi non utilizzata

Non è un vero *price-cap* (meccanismo misto con metodo ROR)

Rischia di disincentivare la riduzione dei costi e di incentivare la sovracapitalizzazione

I COSTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA *(d.p.r. n. 158/1999)*

- **CG: costi operativi di gestione:**
 - **CSL:** costi di spazzamento e lavaggio strade
 - **CRT:** costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
 - **CTS:** costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati
 - **CRD:** costi della raccolta differenziata per materiale (al netto dei ricavi da vendita)
 - **CTR:** costi di trattamento e riciclo
 - **AC:** altri costi
- **CC: costi comuni :**
 - **CARC:** costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso
 - **CGC:** costi generali di gestione
 - **CCD:** costi comuni diversi
- **CK: costi di uso del capitale**

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

(d.p.r. n. 158/1999)

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costo del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

I COSTI COMUNI *(d.p.r. n. 158/1999)*

Costi Generali di Gestione = CGG

In tali costi **vanno ricompresi quelli relativi al personale**, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura **non inferiore al 50%** del loro ammontare

Costi Comuni Diversi = CCD

Costi amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

In questi costi sono ricompresi i costi di gestione della TIA.

LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO


(d.p.r. n. 158/1999)

- $CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$
 - Amm: ammortamenti
 - Acc: accantonamenti
 - R: remunerazione del capitale investito
- $R_n = T_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$
 - T: tasso di remunerazione del capitale impiegato (indicizzato andamento Titoli di Stato più 2%)
 - KN_{n-1} : capitale netto investito anno precedente (capitale netto meno ammortamenti)
 - I: investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
 - F: fattore correttivo

LA TARIFFA BINOMIA

- $T = TF + TV$
- $TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$
- $TV = CRT + CTS + CRD + CTR$

L'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA



 **CRITERI RAZIONALI**

LA SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE

- la suddivisione dei costi tra **utenze domestiche e non domestiche** :

- 1) la norma parla solo di “criteri razionali”

- 2) i criteri possono essere diversi per parte fissa e parte variabile

- 3) quantomeno la parte variabile dovrebbe essere legata alla produzione di rifiuti e/o al servizio offerto

- 4) nei nostri Comuni si utilizza per lo più il criterio suggerito dalla circolare del Ministero per l’Ambiente del 7 ottobre 1999

- 5) i criteri scelti devono essere **motivati**

SISTEMI DI TARIFFAZIONE

- **Tariffazione puntuale:** in base all'effettiva misurazione dei conferimenti delle singole utenze (kg., n. svuotamenti, sacchi, volume contenitori)
- **Tariffazione parametrica:** in base agli indici di produzione presuntiva dei rifiuti stabiliti dal DPR n.158/99 o elaborati con campionamenti locali

LE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
		minimo	massimo	medio
1	0,80	0,60	1,00	0,80
2	0,94	1,40	1,80	1,60
3	1,05	1,80	2,30	2,05
4	1,14	2,20	3,00	2,60
5	1,23	2,90	3,60	3,25
6 o più	1,30	3,40	4,10	3,75
Altre utenze non residenti	0,80 – 1,30	0,60	4,10	

LE UTENZE NON DOMESTICHE 1

Categ. DPR 158/99	<i>Descrizione attività</i>	<i>Kc</i> <i>Coefficiente potenziale di produzione</i>		<i>Kd</i> <i>Coefficiente di produzione kg/m² anno</i>	
		min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	0,67	3,28	5,5
2	Cinematografi e teatri	0,3	0,43	2,5	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, vendita all'ingrosso	0,51	0,6	4,2	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,1	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,2	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1	1,25	8,2	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,5	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,8	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	0,83	4,92	6,81

LE UTENZE NON DOMESTICHE 2

Categ. DPR 158/99	Descrizione attività	<i>Kc</i> Coefficiente potenziale di produzione		<i>Kd</i> Coefficiente di produzione kg/m ² anno	
		min	max	min	max
16	Banchi di mercato beni durevoli, non alimentari	1,09	1,78	8,9	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,55	1,09	4,5	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,6	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari e di fiori e piante	3,5	6,92	28,7	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI NEI REGOLAMENTI

- 1) per il compostaggio domestico**
- 2) per l'avvio a recupero di assimilati**
- 3) sostituzione nel pagamento (per famiglie disagiate, ecc)**
- 4) per utenze stagionali**
- 5) altre (per motivi di servizio, ecc)**

AVVIO AL RECUPERO *caso Padova*

*“Per le utenze non domestiche viene prevista una **riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa**, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il produttore dovrà preventivamente comunicare all’Ente Gestore l’avvio dell’attività di recupero e **dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al recupero** mediante specifica attestazione, rilasciata da idoneo soggetto che effettui l’attività di recupero dei rifiuti stessi.”*



Riduzione massima del 100% di TV

AVVIO AL RECUPERO – caso 2

*“Per le utenze non domestiche, **sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale** alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. **Il coefficiente di riduzione K_r** viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell’utenza sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g \text{ recuperati} / k_d * m_q$. Tale coefficiente **non potrà comunque essere superiore a 0,8.**”*



Riduzione massima del 80% di TV

AVVIO AL RECUPERO – caso 3

“La riduzione viene calcolata tenendo conto della produzione potenziale di rifiuti assimilati calcolata con il coefficiente K_d attribuito alla categoria dell’utenza (Tabella 2 dell’allegato 1). La tariffa variabile viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

- a) recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti → 20%*
- b) recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti → 40%*
- c) recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti prodotti → 60%*
- d) recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti → 80%”*

ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI

Tutti i Comuni assimilano **qualitativamente** in base all'elenco tratto dal punto 1.1.1 della delibera Comitato Interministeriale del 27/7/84, integrato con gli accessori per l'informatica...

In generale non ci sono veri limiti quantitativi.

Spesso contano più le prassi (es. calcolo superfici considerate) che le norme regolamentari.

ASSIMILAZIONE... TARIFFARIA

La tendenza è a introdurre sistemi di tariffazione almeno parzialmente puntuale per le utenze non domestiche (o per alcune categorie)

- **Si sgancia una quota rilevante della tariffazione dalle superfici**
- **Si collega la tariffa al/ai servizio/i effettivamente reso/i**
- **Con un sistema di raccolta domiciliare si può accettare di perdere qualche utenza (che paga comunque la quota fissa)**

LA FUTURA ASSIMILAZIONE...

d.lgs. 152/2006, art. 195, co. 2, lettera e) come modificato dal d.lgs. n. 4/2008

Sono inoltre di competenza dello Stato:

*e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. **Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,** è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. [...]*

LA FUTURA ASSIMILAZIONE...

***d.lgs. 152/2006, art. 195, co. 2, lettera e)
come modificato dal d.lgs. n. 4/2008***

*[...] Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; **allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.** Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;*

LA FUTURA ASSIMILAZIONE... PER IL COMMERCIO

[...] non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.114 del 1998.

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Art. 4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto.

1. *Ai fini del presente decreto si intendono:*
 - a) *per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente **acquista merci** in nome e per conto proprio e **le rivende** ad altri (...);*
 - b) *per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente **acquista merci** in nome e per conto proprio e **le rivende** (...);*
 - c) *per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;*

LEGGE FINANZIARIA 2007

Articolo 1, comma 184

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!